

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Notifica, destinatario non trovato nel luogo del certificato anagrafico, mancata ulteriore indagine dell'ufficiale giudiziario: quali conseguenze?**

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della [notificazione](#) nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'[art. 291 c.p.c.](#) (la Cassazione accoglie il motivo con cui si censurava la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la regolarità della notifica ex [art. 143 c.p.c.](#), essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall'[art. 148 c.p.c.](#), ai fini dell'esecuzione della notificazione, avendo l'ufficiale giudiziario trascurato di rilevare come la dicitura "famiglia Y." sul citofono dell'indirizzo della X corrispondesse effettivamente alla residenza di quest'ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome "S.").

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.4.2017, n. 8638

*...omissis...*

Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 143 e 148 c.p.c., nonché dell'art. 143 bis c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall'art. 148 c.p.c., ai fini dell'esecuzione della notificazione, avendo l'ufficiale giudiziario trascurato di rilevare come la dicitura "xx." sul citofono dell'indirizzo della X corrispondesse effettivamente alla residenza di quest'ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome " Sxxxx

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), avendo la corte territoriale omesso di esaminare la decisiva circostanza secondo cui la controparte era perfettamente a conoscenza che la signora X fosse coniugata " xxxxx", in ragione di una serie di processi che, da lungo tempo, avevano interessato le stesse due parti.

Il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo.

Osserva il collegio - in dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. - come, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 07/02/2008, Rv. 601331 - 01).

Nella specie, avendo l'ufficiale giudiziario completato la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, dev'essere rilevata la nullità di detta notificazione, con la conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

pqm

Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia, cui rimette per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.